

## INTRODUZIONE

La legge che ha introdotto in Italia l'affido condiviso è la n. 54 del 2006. Secondo le associazioni di padri separati questa legge non ha funzionato; i dati ISTAT ci dicono invece il contrario, ci dicono per esempio che nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono state circa l'89%<sup>1</sup>. Quindi la legge funziona; mi verrebbe da dire che il rifiuto verso la legge 54 sia un rifiuto immotivato. Quelle su collocamento del minore, frequentazione con il genitore non collocatario, ecc. sono questioni diverse dall'affidamento, ma su questi aspetti, come detto da più parti, non si possono stabilire dei criteri rigidi ma gli stessi vanno individuati caso per caso e chi può farlo è il giudice nel corso del processo.

Chi sostiene che la Legge 54 non funziona sono alcune associazioni composte da padri separati che nella loro personale vicenda separativa forse non hanno ottenuto l'affido condiviso o che hanno la pretesa di non voler contribuire economicamente alla crescita dei figli, di voler vendere la casa coniugale, ecc.; le critiche alla legge 54 non sono mosse da genuino interesse per i figli ma solo da motivazioni di carattere economico.

Bisogna guardare bene dentro queste associazioni, per capire i loro veri interessi.

Per esempio della GESEF, del sig. Vincenzo Spavone, non si trova nulla in internet che faccia pensare a un'associazione per la tutela dei minori; l'ultimo indirizzo conosciuto è Via Domenico Ciampoli 14 a Roma<sup>2</sup>, ma a quell'indirizzo c'è solo un piccolo garage. Sull'archivio del web si trovano alcune pagine della GESEF<sup>3</sup> e in primo piano c'è un Dossier pedofilia che consiste nella raccolta di articoli che negano la pedofilia e la violenza in famiglia, oltre che attacchi ai magistrati che indagano sullo stalking e la violenza contro le donne.



The screenshot shows the website for GESEF (Genitori separati dai figli). The logo is at the top, followed by a navigation menu with links: Home, Attività, Lettere, Dossier pedofilia, Iscrizione, and As. Below the menu, the word 'Dossier' is displayed. To the left, there is a text box that reads: 'La Gesef e' un'associazione che aiuta i genitori separati con particolare attenzione verso i'. Below this, there is a box with contact information: 'Associazione no-profit', 'Sede: Via Domenico Ciampoli, 14 - 00135 Roma - tel.: 06.30.81.29.59 - 06.698.79.420', and 'tel. e fax: 06.56.16.728 - per comunicazioni urgenti: 0335.66.29.344 - 0348.38.83.243'.

### L'altra faccia della Pedofilia

Poi c'è Genitori sottratti<sup>4</sup>, associazione che fa parte del coordinamento Colibri<sup>5</sup>, del Dr Vezzetti. Suo presidente è il sig. Roberto Castelli, nello statuto dichiara come sede sociale Via Marsili 10/a, a Bologna<sup>6</sup>; a quell'indirizzo c'è uno sportello bancomat di poste italiane.

Poi Crescere insieme, di Firenze, il cui presidente, il prof. Marino Maglietta, già docente di fisica della materia alla facoltà di ingegneria di Firenze, adesso fa il mediatore familiare e insegna Diritto di famiglia ai corsi per formare i mediatori familiari. Tra i soci fondatori di Crescere insieme c'è una persona coinvolta in passato in fatti di pedopornografia.

1 <https://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf>

2 <http://web.tiscali.it/ElviaFicarra/>

3 <https://web.archive.org/web/20020523030651/http://www.gesef.it/>

4 <https://genitorisottratti.it/>

5 <https://www.colibri-italia.it/p/associazioni-italiane.html>

6 <https://genitorisottratti.it/statuto/>

Adiantum, altra associazione di padri separati, è stata fondata da un promotore finanziario, dal padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione e da altri soggetti che si sono autoproclamati presidenti di inesistenti associazioni (FENBI, GESE, ecc).

## Nascita dell'ADIANTUM coordinamento principali associazione a tutela dei figli minori nelle separazioni genitoriali

*Nascita del coordinamento ADIANTUM, nuovo soggetto associativo dove confluiscono le più rappresentative associazioni per la tutela dei diritti dei figli minori nella separazione dei coniugi.*

16/06/08 - Comunicato stampa

Il Simposio di Nisida ( Napoli) del 12-13 giugno 2008 (Dall'Affido Condiviso alla Separazione Mite) ha tenuto a battesimo l'ADIANTUM - Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela del Minore - dando vita ad un nuovo soggetto in cui confluiscono le più rappresentative associazioni a tutela dei minori nella separazione. Il protocollo di intesa firmato dagli aderenti all'ADIANTUM ha l'obiettivo di creare un centro di aggregazione che dia maggiore visibilità e migliore coordinamento a quei soggetti che si occupano attivamente di proporre un più efficace assetto normativo e culturale sulla tutela dei diritti dei figli.

Le associazioni firmatarie (in ordine alfabetico)

- Centro Documentazione Falsi Abusi (Torino),
- Crescere Insieme (Firenze)
- Federazione Nazionale Bigenitorialità (Fe.N.Bi.)
- Figli Per Sempre (Varese),
- Ge.Se. (Foggia),
- Papà Separati Novara,
- Papà Separati Nazionale ONLUS (ANPS)

TESTO PUBBLICATO DA  
**Alessandro Ciardiello**

di Papà separati. Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Adiantum ha messo su dei centri di mediazione familiare; tutti questi soggetti stanno aspettando da anni una legge sulla mediazione familiare obbligatoria per mettere le mani su un ricco malloppo.



### Chi siamo



### Alessio Cardinale

Proprietario, ADR Family Srl - Area Family  
Bologna, Italia - Servizi per la persona e la famiglia  
Simile



### Alessio Cardinale

Private Banker presso Banca Euromobiliare Spa -  
Portavoce Nazionale ADIANTUM - co-founder Valorete  
Network  
Palermo, Italia - Investment Banking  
Simile

L'unica criticità rilevabile nella Legge 54, e che dà luogo a contenziosi infiniti, riguarda quelle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sui minori; sono una esigua minoranza ma creano i problemi maggiori. A nostro parere, parlo anche a nome di un gruppo di lavoro di avvocati e psicologi, il contenzioso può essere ridotto con l'applicazione della Convenzione di Istanbul; deposito quindi la nostra proposta<sup>7</sup> pubblicata dalla Rivista giuridica telematica "Persona e danno", diretta dal Prof. Paolo Cendon, Ordinario di Diritto privato a Trieste.

<sup>7</sup> <https://bit.ly/2N22kVw>

E veniamo all'**alienazione parentale**.

I DDL in discussione ripropongono il concetto di alienazione parentale, nato negli USA come strategia processuale difensiva, per screditare la testimonianza dei minori, negare gli abusi sessuali incestuosi e occultare le violenze in famiglia.

Nel 2003 l'Istituto di ricerca dei Procuratori americani, un organismo federale, commissionò uno studio sull'alienazione parentale a due ricercatrici; le loro conclusioni furono che **l'alienazione parentale è una teoria priva di basi scientifiche che rappresenta un pericolo per i bambini vittime di violenza o abusi sessuali e una minaccia per l'integrità del sistema della giustizia penale**<sup>8</sup>.

Adesso, prendendo le distanze dal concetto di alienazione, alcuni parlano di **estraniazione**; il concetto di alienazione, infatti, è legato indissolubilmente alla figura equivoca del Dr Gardner - una tra tutte: Gardner riteneva che l'abuso sessuale incestuoso fosse solo un'antica tradizione.

Ebbene, l'estraniazione - il provare sentimenti di estraneità verso persone o situazioni - è, in psichiatria, sintomo specifico di un ben preciso disturbo mentale che si chiama **disturbo da stress post-traumatico**<sup>9</sup>; questo significa che **il bambino che manifesta l'estraniazione verso un genitore è traumatizzato dalla relazione con quel genitore**. Non comprendo in base a quale principio psicologico si debba costringere il bambino a frequentare il genitore che lo ha traumatizzato.

Altri parlano del grave fenomeno dell'alienazione parentale; ma 'fenomeno' è ciò che appare, ciò che è conoscibile attraverso i sensi e che può non corrispondere alla realtà oggettiva. Il **fenomeno** che si osserva in alcune separazioni non è l'alienazione parentale ma **il rifiuto del minore a relazionarsi con un genitore**; alienazione parentale è il nome che alcuni danno alla possibile causa di questo fenomeno. Ma il rifiuto può avere come possibili cause anche la violenza o l'abuso sessuale. Non è con una legge che si può fare giustizia in merito ma solo attraverso un regolare processo, riconoscendo il diritto di difesa a tutte le parti e valorizzando la testimonianza del minore.

Ormai, per i presunti violenti o abusanti vige la presunzione di innocenza sino al terzo grado di giudizio, per le presunte manipolatrici vige la presunzione di colpevolezza a prescindere dal processo.

Né la psichiatria ufficiale considera questa cosiddetta alienazione parentale come un fattore di rischio per disturbi mentali, o disturbi di personalità; lo affermano solo gli psicologi giuridici ma senza fornire riferimenti bibliografici o dati concreti. In 40 anni di professione come psichiatra non mi è mai capitato di osservare un caso di disturbo mentale conseguente a questa presunta alienazione parentale. Ma al di là dell'esperienza personale, né le classificazioni ufficiali dei disturbi mentali né i trattati di psichiatria riportano l'alienazione parentale quale possibile causa di disturbi mentali o disturbi di personalità. I dati scientifici lo confermano.

1) Alice Miller, psicanalista, ha scritto che la malattia mentale, la psicopatia, l'abuso di sostanze, la criminalità sono l'espressione cifrata delle prime esperienze traumatiche infantili<sup>10</sup>.

---

8 Rivera Ragland E & Fields H (2003), *Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know* - Part 2 of 2. Update, Vol 7, N 7. <http://www.alienazionegenitoriale.org/0011.htm>

9 APA (2014), *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, DSM-5, pag. 316, criterio D6*. Raffaello Cortina Editore.

10 Miller A (2003), *La persecuzione del bambino. Le radici della violenza*. Bollati Boringhieri Editore, Torino. [http://www.naturalchild.it/alice\\_miller/lpdb.php](http://www.naturalchild.it/alice_miller/lpdb.php)

2) Nel corso di un congresso internazionale sulla psicoterapia della schizofrenia che si è svolto a Madrid nel 2006 sono stati presentati numerosi studi clinici che dimostrano come violenza e abusi sessuali siano tra le cause dei disturbi psicotici negli adulti<sup>11</sup>.

3) I servizi di psichiatria, e le comunità psichiatriche, parlo con un'esperienza ormai più che quarantennale, essendomi laureato nel 1976, sono pieni di pazienti che nell'infanzia hanno subito violenza fisica o abusi sessuali.

4) La psichiatria ufficiale ci dice che tra i fattori di rischio dei disturbi psicotici c'è l'istituzionalizzazione in epoca infantile-adolescenziale<sup>12</sup>; una legge che preveda (art. 18 del DDL 735) “*il collocamento del minore presso apposita struttura specializzata*”, nella sostanza espone i bambini al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico. Tra l'altro non esiste, che io sappia, una specializzazione di tal genere, quindi ancora disinformazione.

Il mondo giuridico ha consapevolezza (mi riferisco al documento del Centro studi “Rosario Livatino”) che il minore che rifiuta la frequentazione con un genitore (cito testualmente) “**nella quasi totalità dei casi lo fa perché ha paura**”; la paura è provocata proprio dalla violenza in famiglia o dagli abusi sessuali e non dalla presunta manipolazione psicologica da parte dell'altro genitore, tra l'altro mai dimostrata nei processi con prove concrete e oggettive.

La paura è un'emozione primaria, innata, non condizionata, che ha la funzione di proteggere dal dolore e dalle situazioni di pericolo, quindi è una componente dell'istinto di sopravvivenza individuale. Chi afferma il contrario non conosce gli studi più recenti sulla paura<sup>13</sup>.

Poi c'è la massiccia disinformazione fatta dalle associazioni di padri separati, parlano di 4 milioni di padri separati, nell'audizione del 5 febbraio ho sentito addirittura la cifra di 8 milioni. Dal 1975 a oggi il numero totale di divorzi è di 2 milioni e trecentomila circa<sup>14</sup>; qualcuno deve spiegare come arriva alla cifra di quattro milioni nel solo 2018.

Nella parte finale del documento che deposito ho riportato una breve panoramica del codice civile di alcuni dei Paesi citati nella relazione introduttiva al DDL 735.

Circa le percentuali di residenza alternata in questi Paesi, va precisato che le stesse non scaturiscono da norme di legge ma dalla diversa cultura familiare che vede i padri maggiormente coinvolti nella crescita dei figli sin dal momento della nascita; quindi è naturale che un padre già coinvolto nella crescita dei figli durante il matrimonio, continui a esserlo anche dopo la separazione. In assenza di accordo tra i genitori le decisioni scaturiscono dai provvedimenti giudiziari.

**Le norme di legge di questi Paesi, infatti, rimettono al giudice ogni decisione in merito all'affido, collocamento, mantenimento, residenza del minore, ecc.**

Riporto, infine, il link a un importante studio australiano sulla residenza alternata<sup>15</sup>, commissionato dal Governo di quel Paese.

---

11 <https://bit.ly/2I8yf7E>

12 Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

13 Panksepp J e Biven L (2014), *Archeologia della mente. Origini neuroevolutive delle emozioni umane*. Cortina Ed, Milano.

14 <http://www.storiologia.it/tabelle/popolazione09.htm>

15 <https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Families/FamilyLawSystem/Documents/Postseparationparentingarrangementsanddevelopmentaloutcomesforinfantsandchildrencollectedreports.PDF>  
(Short link: <https://goo.gl/QbpBVK>)

## Relazione tecnica su alcuni aspetti del DDL 735 e collegati

Dr Andrea Mazzeo\*

La presente relazione scaturisce da alcuni rilievi, dal punto di vista neuropsichiatrico, al DDL n. 735, sulla scorta di un'esperienza professionale più che quarantennale nella psichiatria pubblica e quasi decennale nel campo delle separazioni e affidamento dei minori e di circa 70 casi, seguiti come consulente di parte o per i quali ho espresso un parere tecnico dopo consultazione di tutti gli atti di causa, in particolare delle consulenze tecniche di ufficio.

Il primo aspetto sul quale intendo soffermarmi è quello dell'**alienazione parentale** o genitoriale, richiamata nella relazione introduttiva e dagli articoli 17 e 18 del DDL.

Un sintetico accenno storico.

Sino al 2012 gli psicologi giuridici parlavano della PAS, o sindrome di alienazione genitoriale, come di una grave malattia che colpiva i bambini dopo la separazione dei genitori<sup>16</sup>. Nella seduta del Parlamento n. 706 del 18 ottobre 2012 il Sottosegretario per la Salute, prof. Adelfio Elio Cardinale, a nome del Ministro, ha risposto a un'interpellanza urgente fatta dall'on. Antonio Borghesi, proprio sulla PAS<sup>17</sup>.

**Il Sottosegretario prof. Cardinale, acquisito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato che la sindrome di alienazione genitoriale non ha alcun fondamento scientifico.**

Da quel momento gli stessi psicologi e psichiatri che in precedenza ne parlavano come di una grave malattia hanno apportato una modifica nominalistica iniziando a parlare di **alienazione parentale**<sup>18</sup>, ma senza modificare, nella sostanza, la loro posizione riguardo i presunti sintomi, la presunta terapia, ecc. mostrando in questo modo di essere sempre ancorati al concetto di malattia. Se si parla di sintomi e di terapia è chiaro che si fa riferimento a un ambito medico; ma il Ministro della salute, la massima autorità sanitaria del Paese, ha già dichiarato che con la medicina questi concetti non hanno niente a che fare.

Altri parlano di **rifiuto immotivato**, ma questo è un non-senso psicologico; il rifiuto è un comportamento e come tutti i comportamenti ha sempre una motivazione. Umberto Galimberti, nella sua Enciclopedia di Psicologia, definisce il comportamento come un «*insieme stabile di azioni e reazioni di un organismo a una stimolazione*»<sup>19</sup>. Non può esistere un rifiuto immotivato.

---

\* Medico, specialista in Psichiatria. Curriculum psico-giuridico:  
<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/pdf/cv.pdf>

16 - Gulotta G, Cavedon A, Liberatore M (2008), *La sindrome da alienazione parentale (PAS): Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*. Giuffrè Editore.

- Vezzetti V (2009), *Il figlio di genitori separati - La sindrome di alienazione genitoriale - Parental Alienation Syndrome PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?* Pediatria preventiva e sociale, n. 3-4.

- Giordano G, Vezzetti V (2010), *La sindrome di alienazione genitoriale e le problematiche separative*. Psychomedia.

- Camerini GB (2013), *Definire la PAS. In: Dibattito sulla validità e affidabilità scientifica della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)*. Psicologia clinica dello sviluppo, anno XVII, numero 2, agosto 2013, 317-320.

17 <https://bit.ly/2WQJANb>

18 Camerini GB, Magro T, Sabatello U, Volpini L (2014), *La parental alienation: considerazioni cliniche, nosografiche e psicologico-giuridiche alla luce del DSM-5*. Gior Neuropsich Età Evol, 34:39-48.

19 Galimberti U (202), *Enciclopedia di Psicologia*. Garzanti.

In mie recenti pubblicazioni ho avuto modo di dimostrare l'inconsistenza della PAS dal punto di vista medico<sup>20</sup>, l'identità dei due concetti<sup>21</sup>, quello di PAS e quello di alienazione parentale, e la massiccia disinformazione che viene fatta su questi argomenti<sup>22</sup> da parte degli psicologi giuridici e delle cosiddette associazioni di padri separati (che in realtà riuniscono alcune centinaia, forse, di padri con problemi di relazione con i figli). Loro parlano di ben 4 milioni di padri separati che non vedono più i figli; se si considera però che dal 1975 a oggi il numero totale dei divorzi ammonta a circa 2,3 milioni<sup>23</sup>, non si comprende da dove spuntino fuori questi millantati 4 milioni di padri rifiutati dai figli.

Giustamente, nella relazione introduttiva del DDL si parla di porre attenzione al **dato oggettivo**, e cioè al rifiuto del minore verso la relazione con un genitore, spostando il focus da quello medico della malattia a quello giuridico della tutela dei diritti relazionali; la presenza del rifiuto verso la relazione con un genitore non può, però, portare a ritenere il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento psicologico del minore (ciò che viene chiamato alienazione parentale) secondo il sillogismo fallace degli psicologi giuridici: se c'è rifiuto c'è condizionamento.

Sillogismo fallace perché il comportamento di rifiuto di una relazione può avere come causa il condizionamento psicologico ma può anche essere causato da comportamenti incongrui del genitore rifiutato verso il bambino<sup>24</sup>; tra questi comportamenti incongrui rientrano la violenza, diretta o assistita, e l'abuso sessuale.

Considerando il condizionamento come unica causa del rifiuto va a finire che per tutelare i diritti relazionali si mette a rischio l'incolumità fisica del bambino. Come è accaduto in numerosi casi di cronaca nei quali i bambini obbligati a frequentare il padre che rifiutavano di frequentare, hanno subito ulteriori violenze o abusi e in qualche caso sono stati persino uccisi<sup>25</sup> (caso Federico Barakat e caso Andrea e Davide Iacovone).

L'errore logico di questo ragionamento è quello di considerare il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento. Ma non è così; **il rifiuto è la conseguenza del presunto condizionamento ma non ne è la prova**.

Sostenere che il rifiuto sia la prova del presunto condizionamento è come sostenere, per esempio, che un incidente stradale sia la prova che il conducente fosse ubriaco; l'incidente stradale non è la prova dello stato di ubriachezza del conducente ma è la sua eventuale conseguenza. La presunta ubriachezza va dimostrata con prove adeguate e oggettive (etilometro, alcolemia). **Analogamente, il rifiuto può essere la conseguenza del presunto condizionamento ma non la sua prova; il presunto condizionamento del minore va dimostrato con prove concrete e oggettive.**

---

20 Mazzeo A (2016), *Ragioni negatorie della esistenza scientifica di una sindrome della alienazione parentale e strategie per il contrasto della relativa perizia*, in Cassano G, *Il minore nel conflitto genitoriale*. Giuffrè Ed.

21 Mazzeo A (2017), *Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS*, in Oberto G e Cassano G, *I diritti personali della famiglia in crisi*. Giuffrè Ed.

22 Mazzeo A (2018), *Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale*, capitolo del libro "L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie - Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia", di Cassano G, Corder P e Grimaldi I (a cura di), Maggioli Editore.

23 <http://www.storiologia.it/tabelle/popolazione09.htm>

24 «... di rado una categoria di eventi trova la radice in un solo fattore eziologico ... Invece, nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori ... il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità della cause.» (Cassazione, IV Sezione penale, Sentenza n. 43786/2010, pag. 20).

25 <https://bit.ly/2RVmi4W>

Sappiamo bene che non tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza ma solo una quota di essi; analogamente, non tutti i rifiuti sono provocati dal condizionamento psicologico ma possono essere provocati da altre cause, tra le quali bisogna considerare la violenza in famiglia o gli abusi sessuali sul minore (cfr. Tabella).

FATTO/EVENTO	POSSIBILI CAUSE	PROVA
INCIDENTE STRADALE	Stato di ubriachezza	Etilometro, alcolemia
	Elevata velocità	Frenata, tachimetro
	Distrazione	
	Altro	
RIFIUTO DEL MINORE	Manipolazione psicologica	- Comportamenti oggettivi - Minacce al minore - Ingiurie al minore - Denigrazioni al minore
	Violenza o abuso	- Referti medici e psicologici - Indagini di polizia giudiziaria - Provvedimenti autorità giudiziaria

Il presunto condizionamento (art. 9) va provato, documentato con riscontri concreti e oggettivi, non è sufficiente che venga dichiarato (nelle memorie dei legali, nelle costituzioni in giudizio, nelle CTU psicologiche) ma senza fornirne le prove<sup>26</sup>.

È così per le accuse di violenza o abusi che per chi ha scritto il DDL sono “*evidentemente false o infondate*” (art. 9): è il processo penale che accerta la verità o la falsità di tali accuse.

Il DDL 735, oltretutto, sancendo che “*la condotta di un genitore ... causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari*” consente al giudice di emanare ordini di protezione anche in caso di “**assenza di evidenti condotte di uno dei genitori**” (art. 17) è una vera sfida al ragionamento logico: se non vi è evidenza di una condotta, quali dovrebbero essere gli elementi sulla base dei quali motivare un provvedimento dell'autorità giudiziaria?

Né è condivisibile la previsione di cui all'art. 18 del “*collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata*” poiché l'istituzionalizzazione nell'infanzia è un fattore di rischio per i disturbi psicotici<sup>27</sup>; bambini istituzionalizzati sono esposti al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico. Né si comprende che tipo di trattamento dovrebbe effettuarsi sul minore in queste strutture specializzate, visto che l'alienazione

26 «Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità ... Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 96/1981).

27 Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

parentale non è una patologia da trattare o curare, né lo è il rifiuto della relazione con un genitore; né esiste una specializzazione di tal fatta, di tipo medico, psicologico o educativo; per non parlare della questione del consenso informato.

**Il rifiuto è conseguenza della paura**; si tratta di un comportamento evitante che rientra tra i sintomi del disturbo da stress post-traumatico<sup>28</sup>; non tenerne conto, o non leggerlo in questa chiave espone il bambino a nuovi traumi che aggraveranno la situazione.

Con l'espressione 'alienazione parentale' s'intende dare al rifiuto che il minore manifesta in alcune separazioni verso un genitore (di solito il padre) la motivazione che tale rifiuto sarebbe causato dalla manipolazione psicologica dell'altro genitore. Nella realtà, poiché il rifiuto del minore può essere causato anche da altre motivazioni e in particolare da comportamenti violenti del genitore rifiutato, quando non si tratti di abusi sessuali sul minore, le cause reali del rifiuto vanno ricercate caso per caso nel corso del processo trattandosi in entrambi i casi (manipolazione psicologica e violenza/abusi sessuali) di comportamenti delittuosi da accertare sulla base di prove concrete e oggettive.

Alcuni sostengono che l'alienazione parentale sarebbe sinonimo di una condizione descritta nella classificazione internazionale delle malattie, l'ICD, il **problema relazionale adulto-bambino**; ma una classificazione scientifica non è un dizionario dei sinonimi e dei contrari! Chi ragiona così si mette fuori della scienza, oltre che della logica. Sull'ICD c'è da aggiungere che:

- 1) in primo luogo, si tratta ancora di una bozza della classificazione, quindi fino a quando non sarà ufficializzata ogni illazione è priva di senso;
- 2) in secondo luogo, se nella classificazione c'è scritto problema relazionale (non alienazione né estraniamento) si tratta di un problema di relazione che esiste tra il bambino e l'adulto, e cioè, eventualmente, tra il bambino che rifiuta e l'adulto che viene rifiutato, non tra il bambino e il genitore che non viene rifiutato;
- 3) infine, tale problema non è classificato nei capitoli delle malattie, dal 1° al 20°, ma nel capitolo 24 che si intitola: **Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari**.

La classificazione dell'ICD ci dice quindi che:

- 1) può esistere un problema relazionale adulto-bambino,
- 2) tale problema può influenzare lo stato di salute di entrambi,
- 3) ma non è esso stesso un problema di salute del bambino.

#### Altre osservazioni.

In linea generale, le separazioni coniugali possono suddividersi in due macrogruppi, quelle che fanno seguito a violenza in famiglia o abusi sessuali sul minore e tutte le altre.

Per le prime deve trovare applicazione la Convenzione di Istanbul; per le seconde non si possono comunque fissare dei criteri normativi troppo rigidi in termini di affido, collocamento, frequentazione, mantenimento, ecc., ma stabilire dei criteri di massima la cui applicazione, in assenza di accordo tra gli ex-coniugi, va rimessa alla discrezionalità del giudice.

---

28 DSM-5, pag. 314: “*CRITERIO C del Disturbo da stress post-traumatico: Evitamento persistente degli stimoli associati all'evento traumatico o esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico.*”



Le percentuali di collocazione paritaria, di cui si legge nella relazione introduttiva del DDL n. 735 non scaturiscono dalle norme del codice civile dei Paesi citati, ma dalla consueta dialettica processuale.

È così in Belgio il cui codice civile<sup>29</sup> stabilisce che *“In difetto di accordo ... o se l'accordo gli sembra contrario all'interesse del bambino il tribunale di famiglia competente può conferire l'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale a uno dei genitori ... in ogni caso il giudice determina le modalità di domicilio del bambino e il luogo ove è iscritto a titolo principale nei registri anagrafici”* (art. 374).

Il **codice civile francese**<sup>30</sup> è più articolato prevedendo che:

- *“Il giudice **può** adottare le misure che permettono di garantire la continuità e l'effettività del mantenimento dei legami tra il bambino e i suoi genitori”* (art. 373-2-6);

- *“Il giudice omologa la convenzione salvo che constati che la stessa non preserva sufficientemente l'interesse del bambino o che l'assenso dei genitori non è stato dato liberamente”* (art. 373-2-7);

- *“la residenza del bambino **può** essere fissata in alternanza al domicilio di ciascuno dei genitori o al domicilio di uno di essi”* (art. 373-2-8);

- *“... il giudice **può** proporre una misura di mediazione familiare ... salvo che siano state commesse delle violenze da parte di un genitore sull'altro o sul bambino”* (art. 373-2-10);

- *“Quando si pronuncia sull'esercizio dell'autorità genitoriale il giudice prende in considerazione specialmente ... la pratica che i genitori avevano seguito in precedenza ... i sentimenti espressi dal bambino ... le pressioni o violenze, a carattere fisico o psicologico, esercitate da un genitore sull'altro”* (art. 373-2-11);

- *“se uno dei genitori contesta le conclusioni dell'inchiesta dei servizi sociali, a sua richiesta può essere disposta una contro-inchiesta sociale”* (art. 373-2-12).

In **Svezia** nel 1998 una riforma del diritto di famiglia rese possibile per il giudice stabilire l'affido condiviso anche contro il volere di uno dei genitori (quando entrambi sono contrari tale soluzione è sempre stata impraticabile); nel 2006 questa norma è stata ampliata con un paragrafo che stabilisce che *“Nel valutare se la custodia debba essere condivisa o affidata a uno dei genitori, il tribunale attribuisce **un'attenzione speciale alla capacità dei genitori di cooperare in questioni relative al minore**”*, un elemento - la capacità di cooperare - che il DDL 735 giudica ininfluenza, affermando che il giudice non debba tener conto del *“tenore dei rapporti”* fra i genitori (art. 11).

In **Australia**, dopo un attento monitoraggio degli esiti del *Family Law Act* del 2006 lo stesso è stato modificato nel 2011 dal *Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act*. Alla luce di tutte le ricerche condotte, oltre ad eliminare la *friendly parent provision* (o “criterio dell'accesso”, secondo il quale il bravo genitore è un genitore “friendly”, ovvero un genitore che - dopo la separazione - è capace di cooperare con l'altro genitore e di agire in modo da incoraggiare e favorire i contatti del minore con lui), il *Family Law Legislation Amendment* (sottotitolo: “misure riguardanti la violenza domestica”), ha modificato le definizioni di “violenza domestica” e “abuso”, imponendo che la priorità, quando si tratta di decidere per l'affidamento di un minore coinvolto in una separazione, debba essere la sua **incolumità e non la bigenitorialità**. La parola usata in inglese è “*safety*”, intesa come “*freedom from risk*” (libertà dal rischio).

29 Codice civile del Belgio: <http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ>

30 Codice civile della Francia: <https://www.legifrance.gouv.fr/>

Il bambino deve essere innanzi tutto protetto da ciò che può costituire un rischio concreto per la sua vita e per il suo benessere.


Questo perché, spiega il magistrato federale australiano David Halligan in una guida alla riforma per gli operatori<sup>31</sup>: *“L’enfasi sulla bigenitorialità e sul concetto di “friendly parent” ha portato i tribunali a dare scarsa importanza e inadeguata attenzione al problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini.”*

Nel 2011 una proposta analoga venne avanzata in **Gran Bretagna**, con lo *Shared Parenting Orders Bill*; la risposta del Parlamento fu che *“Il benessere del minore dovrebbe essere la principale preoccupazione della Corte, come previsto dal Children Act del 1989. Nessun cambiamento dovrebbe intervenire a compromettere questo principio e non dovrebbe essere introdotta nessuna legge volta ad introdurre o a creare la percezione dell’esistenza di un diritto dei genitori a pretendere un’equa divisione del tempo fra le due figure genitoriali”*<sup>32</sup>.

Nella relazione introduttiva al DDL viene citato il **Québec** come esempio di Paese che avrebbe già applicato quanto previsto dal DDL 735; ebbene nel codice civile<sup>33</sup> del Québec non vi è nulla del genere. Nei due articoli relativi (513 e 514) si afferma che la separazione non deve privare i bambini dei benefici che godevano in precedenza e viene rimessa al giudice la facoltà di statuire in merito all'affido, educazione, ecc, nel loro interesse e nel rispetto dei loro diritti, e tenendo conto degli accordi tra i genitori.

Il **Brasile** nel 2010 approvò una legge che riconosceva l'alienazione parentale come causa di modifica degli accordi di separazione in merito all'affidamento e responsabilità genitoriale; come si vuol fare adesso in Italia. Nel 2018 il Brasile ha approvato anche al Senato un progetto legge che mira a tutelare i minori dalla violenza in famiglia e che prevede la revoca dell'affidamento e della responsabilità genitoriale al genitore violento<sup>34</sup>. Il progetto di legge, approvato anche dal Senato brasiliano, è stato ratificato dal Presidente della Repubblica e pubblicato come Legge federale n. 13715 del 24/09/2018<sup>35</sup>.

Dr Andrea Mazzeo  
Medico-Chirurgo  
Specialista in Psichiatria



---

31 "THE FAMILY VIOLENCE AMENDMENTS TO THE FAMILY LAW ACT 1975", by Federal Magistrate David Halligan

<https://bit.ly/2WUGKXs>

32 <https://bit.ly/2BrRdAj>

33 <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991>

34 <https://bit.ly/2I6hXfv>

35 <https://bit.ly/2WZkrQa>